

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Stabile organizzazione e fusione transfrontaliera

di Marco Bargagli

Ai sensi dell'[articolo 181 Tuir](#) nelle **operazioni di straordinarie**, anche a **carattere internazionale** (quali, ad esempio, **fusioni o scissioni**), le **perdite fiscali**, **l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti**, nonché **l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica**, sono **ammesse in deduzione** da parte **del soggetto non residente** alle **condizioni e nei limiti** previsti dall'[articolo 172, comma 7 del Tuir](#), **proporzionalmente** alla **differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione** situata nel **territorio dello Stato**, risultante dall'operazione e nei **limiti di detta differenza**.

Sullo specifico tema delle **fusioni transazionali**, è recentemente intervenuta l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, con la [risoluzione 161/E/2017](#), avente ad oggetto il **trattamento fiscale** di un'**operazione di fusione per incorporazione** avvenuta tra **due società comunitarie** (residenti in Francia e Lussemburgo) aventi **stabile organizzazione in Italia**.

Riportiamo, di seguito, la fattispecie prospettata con l'interpello:

- **Alfa branch** è la **stabile organizzazione** in Italia di **Alfa**, **società di diritto francese che opera nel settore bancario**;
- la **società francese Alfa** ha **incorporato**, mediante **fusione**, la società di **diritto lussemburghese Beta**;
- **Beta**, a sua volta, **operava in Italia per il tramite della stabile organizzazione denominata Beta branch**, che esercitava sul territorio nazionale le **attività di Beta**, che risulta **cessata in seguito alla fusione per incorporazione**.

La **stabile organizzazione della società incorporante Alfa**, che è stata **appositamente costituita** in vista della citata fusione transfrontaliera tra Alfa e Beta, è **subentrata nella titolarità di tutte le attività e le passività** e di tutti i **rapporti giuridici in essere presso la stabile organizzazione italiana della società incorporata**.

L'**operazione straordinaria** sopra descritta, è stata attuata sulla base delle disposizioni previste dalla [Direttiva comunitaria n. 2005/56/CE](#).

Ciò premesso, il **soggetto istante** (**Alfa branch**) ha richiesto di **chiarire il corretto trattamento fiscale dell'operazione** e, in particolare, se per **effetto della fusione transfrontaliera** avvenuta tra Alfa e Beta, le perdite maturate in capo a **Beta branch** sono riportabili nella **stabile organizzazione di Alfa**, denominata **Alfa branch**.

A seguito dell'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha **fornito i pertinenti chiarimenti** facendo riferimento al combinato disposto degli [articoli 178, comma 1, lettera d\)](#) e [179, comma 2, del Tuir](#) ossia alle **norme di recepimento della Direttiva comunitaria n. 90/434/CE** (successivamente trasfusa nella [Direttiva comunitaria n. 2009/133/CE](#)).

In merito, occorre considerare che:

- un'**operazione di fusione** che coinvolge due o più **società residenti in stati membri diversi dell'Unione Europea**, si qualifica come una "**fusione transfrontaliera**";
- deve sussistere il **requisito sostanziale** previsto nel caso delle **operazioni di fusione per incorporazione**, ovvero la "**modalità di scioglimento senza liquidazione**".

A tali condizioni, trova applicazione il **principio di neutralità** e di **continuazione dei valori fiscali** già previsto peraltro in materia di fusioni tra soggetti residenti in Italia, nei **limiti in cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione**.

Di contro, come espressamente chiarito dalla citata [risoluzione AdE 161/E/2017](#), qualora alcuni beni **vengano "distolti" dalla stabile organizzazione**, "*si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che, nell'ambito delle operazioni di fusione siano eventualmente fuoriusciti dalla stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato*".

Con specifico riferimento alla **possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse realizzate** prima della fusione **dalla stabile organizzazione della società lussemburghese** (incorporata), l'Agenzia delle Entrate ha anzitutto richiamato le disposizioni previste dall'[articolo 181 Tuir](#) il quale, come detto, **pone precisi limiti**, prevedendo che: "*nelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza*".

A parere dell'Agenzia, tale disposizione trova applicazione in relazione a **tutte quelle operazioni di riorganizzazione poste in essere tra soggetti comunitari non residenti in Italia** che comportano nello stesso Stato italiano **una costituzione, un'aggregazione ossia un semplice trasferimento**, da un soggetto all'altro, di **stabili organizzazioni**.

In merito, nell'ambito della descritta **operazione di fusione**, si possono creare **due diverse ipotesi**:

- il **soggetto incorporante non possiede nel territorio dello Stato una stabile organizzazione** e, pertanto, le **attività e le passività della società conferente confluiscano in una stabile organizzazione appositamente costituita**;

- **il soggetto incorporante dispone già nel territorio dello Stato di una o più stabili organizzazioni** e, pertanto, le **attività e le passività** della conferente vengono attribuite ad una **stabile organizzazione già esistente**.

In **entrambi i casi** si integrano tra di loro, **ai fini fiscali**, gli attivi di soggetti diversi: quelli della **società conferente** (la **società incorporata o fusa**) e **quelli preesistenti** della **società beneficiaria (incorporante)**.

In sostanza, quando nel territorio dello Stato si verifica **l'integrazione di attivi**, a seguito di un'**operazione transnazionale** che determina l'attribuzione del patrimonio di una **stabile organizzazione** della società "**conferente**" ad una **stabile organizzazione preesistente** riferibile alla società "**beneficiaria**", il riporto delle **perdite fiscali pregresse** è soggetto alle **limitazioni** previste dall'[articolo 181 Tuir](#).

Di contro, qualora **l'intero patrimonio della stabile organizzazione della "conferente"** confluisca nella **stabile organizzazione riferibile alla società "beneficiaria"** costituita appositamente in occasione dell'operazione straordinaria, non realizzandosi **"integrazione di attivi"**, non potrà essere applicato il citato [articolo 181 Tuir](#), con la conseguenza che il **riporto delle perdite fiscali non soggiace a limiti**.

Seminario di specializzazione

LA STABILE ORGANIZZAZIONE: RECENTE EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)